

[Stampa l'articolo](#) | Chiudi

OSSERVATORIO DI DIRITTO BANCARIO

# Istituzione e nomina delle funzioni di controllo

Marcello Priori, Dottore Commercialista, Studio CPAssociati, Romina Guglielmetti, Studio Legale Guglielmetti

Tra gli argomenti di natura meno tecnica, ma certamente di rilievo e quindi degni di approfondimento, contenuti nell'ultimo aggiornamento del luglio 2013 alla circolare n. 263 afferente le "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", vi sono le previsioni sulle modalità di istituzione, nomina e collocazione organizzativa delle funzioni aziendali di controllo, ferma restando ovviamente l'autonoma responsabilità aziendale per le specifiche scelte organizzative poi adottate da ciascun Istituto nell'ambito della suddetta "cornice" normativa, in particolare in funzione della dimensione, nonché della tipologia e complessità operativa dei servizi prestati.

La Sezione III del Titolo V, Capitolo 7, dedica al tema un intero paragrafo, il cui contenuto è lo sviluppo coerente dei principi generali in materia contenuti nelle Disposizioni preliminari sul sistema dei controlli interni di cui alla Sezione I, già oggetto di approfondimento nel primo articolo di analisi della nuova normativa.

Dette disposizioni e principi generali su cui si fondano le nuove regole, in particolare - oltre ad individuare con chiarezza le finalità, la centralità nell'organizzazione aziendale e il rilievo strategico del sistema dei controlli interni - confermano, in continuità con il passato, la classificazione delle tipologie di controllo, come di seguito articolate:

- controlli di linea, conosciuti anche come "controlli di primo livello", di competenza e responsabilità delle funzioni operative (prime responsabili del processo di gestione dei rischi), il cui obiettivo è quello di assicurare il rispetto delle norme nello svolgimento delle operazioni. Ciò anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo con rapporto diretto ai responsabili delle strutture operative ovvero mediante controlli eseguiti nell'ambito del "back office" o anche - se tecnicamente possibile - incorporati nelle procedure informatiche in uso;
- controlli sulla conformità (*compliance*) o sui rischi (*risk management*), detti anche "controlli di secondo livello", affidati a funzioni distinte da quelle produttive (per l'evidente principio per cui le funzioni di controllo non devono essere coinvolte in attività che le stesse sono chiamate a controllare) e, di regola, separate anche tra loro sotto il profilo organizzativo, con rispettivi ruoli e responsabilità debitamente formalizzati. Tali funzioni di controllo sono poste a presidio, rispettivamente, della

conformità operativa dell'ente alle norme, anche di autoregolamentazione, e della adeguatezza e funzionalità dei sistemi di misurazione e del processo di gestione dei rischi nel quadro dei limiti indicati e approvati dall'organo di supervisione strategica nell'ambito del "*Risk Appetite Framework- RAF*", che definisce la propensione, la tolleranza, i limiti, nonché, in generale, le politiche di governo e il processo di gestione dei rischi in base a parametri quali-quantitativi proposti dalla stessa funzione "risk management";

- revisione interna (*internal audit*), o "controlli di terzo livello", la cui articolata attività, svolta nella più rigorosa indipendenza (ragione per cui è espressamente previsto che il responsabile internal audit "è collocato sempre alle dirette dipendenze dell'organo con funzione di supervisione strategica", collocazione ottimale ma non obbligatoria invece per i responsabili dei controlli di secondo livello), è finalizzata, in particolare, alla verifica e valutazione costante della efficacia e della efficienza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni, nonché dell'affidabilità complessiva e della sicurezza del sistema informativo, vigilando in tale ambito anche sulle funzioni cui sono affidati i controlli di secondo livello.

Sempre a livello di principi generali, il documento in esame contiene alcune indicazioni di natura organizzativa, cui le banche devono attenersi, volte in particolare ad assicurare l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo e il coordinamento delle attività svolte dalle stesse nei rispettivi ambiti e livelli di competenza, al fine di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza del sistema dei controlli interni, la cui verifica deve avvenire con frequenza almeno annuale. Tra i suddetti principi si segnalano quali maggiormente rilevanti:

- la (già ricordata) separazione tra funzioni operative e di controllo, allo scopo, tra l'altro, di prevenire conflitti di interesse;

- l'integrazione del processo di gestione dei rischi, mediante lo sviluppo di linguaggi comuni, l'adozione di metodi di valutazione e rilevazione coerenti e la previsione di flussi informativi costanti tra le funzioni.

In continuità con le previsioni di natura più generale sopra esposte (e al fine di presidiarne la concreta attuazione), chiare e rigorose risultano le disposizioni contenute nella Sezione III concernenti l'istituzione e l'indipendenza - anche organizzativa e nell'esercizio dell'attività - delle funzioni aziendali di controllo, nonché la procedura di nomina e i requisiti di professionalità richiesti in capo ai relativi responsabili.

In particolare, l'istituzione delle funzioni aziendali di controllo e la definizione dei loro compiti nell'ambito delle previsioni di legge e regolamentari, le modalità di coordinamento/collaborazione e i flussi informativi tra le stesse e con gli organi aziendali, per la loro evidente rilevanza strategica, sono oggetto di valutazione e approvazione da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica, ferma restando la vigilanza dell'organo di controllo sulla conformità alle norme delle decisione assunte.

Sotto questo profilo, risulta coerente che anche la nomina dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo - da attuarsi previa selezione dei candidati in base a procedure debitamente formalizzate - rientri tra le dirette responsabilità dell'organo di

supervisione strategica, sentito l'organo di controllo che, in questa fattispecie, è chiamato ad esprimere una formale valutazione al riguardo.

Circa i requisiti, i responsabili delle funzioni di controllo devono possedere caratteristiche di professionalità adeguate allo specifico ruolo e coerenti rispetto ai profili individuati per la funzione, tenendo conto del sopra richiamato processo formalizzato di selezione.

Una scrupolosa selezione dei profili più professionalmente adeguati a ricoprire i ruoli apicali nell'ambito delle funzioni aziendali di controllo è una delle condizioni individuate nel documento in esame (in questo caso, a livello "soggettivo") per assicurare alle stesse un'effettiva indipendenza, unitamente alle specifiche e dettagliate previsioni afferenti le prerogative e i poteri di intervento e verifica in capo alle suddette funzioni e la loro collocazione gerarchico/funzionale.

In altri termini, ad un sistema di regole di funzionamento capace di fornire e garantire alle funzioni i più idonei strumenti di intervento, valutazione ed analisi, devono corrispondere le competenze necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati. Con riferimento, in particolare, agli strumenti, è previsto che le funzioni di controllo abbiano esteso accesso ai dati aziendali, disponibilità economiche attivabili - anche in autonomia - per l'eventuale ricorso a consulenze esterne, risorse umane quali/quantitative e percorsi di formazione atti a sviluppare nel continuo le competenze tecnico-professionali.

Relativamente alla collocazione gerarchico-funzionale, si prevede che i responsabili delle funzioni di controllo di secondo livello possano essere posizionati alle dirette dipendenze dell'organo con funzione di gestione ovvero dell'organo con funzione di supervisione strategica, mentre - come sopra segnalato - quello della revisione interna deve essere collocato sempre alle dirette dipendenze dell'organo di supervisione strategica, fermo restando che tutti i responsabili non devono avere responsabilità diretta di aree operative né essere gerarchicamente subordinati ai responsabili di tali aree.

Da ultimo (ma non certo per importanza), le funzioni di controllo riferiscono direttamente agli organi aziendali. In particolare, i responsabili delle funzioni di conformità alle norme e di controllo dei rischi hanno accesso diretto agli organi con funzione di supervisione strategica e con funzione di controllo e comunicano con essi senza restrizioni o intermediazioni, risultando in tal modo assicurata la loro autonomia funzionale e incisività d'azione in rapporto diretto con i massimi organi di governo societario, primi interessati all'adeguatezza e affidabilità del sistema dei controlli interni.

Leggi anche

[Gli assetti di governo e controllo delle banche: la circolare di Banca d'Italia](#)

[In consultazione le nuove disposizioni di Banca d'Italia in materia di gruppo bancario](#)

[Sistema dei controlli interni: l'organo con funzione di supervisione strategica](#)

[Controlli interni nelle banche e vigilanza prudenziale](#)

[Banca d'Italia chiede un'adeguata verifica della clientela](#)

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati